

CONVENZIONE Tra la Provincia di Nuoro e II Comune di Nuoro, ai sensi dell'art. 24 della Legge 8 Giugno 1990, N° 142.

Con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo di ragione e di legge, tra i sottotati Enti locali:

- Comune **di Nuoro** (Codice Fiscale 00053070918) rappresentato dal Sindaco Sig. Carlo Forteleoni nato a Nuoro il 27.9.1941 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 21.10.1996 n° 116 controllata-senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 15.11.1996 (allegato 1);

- **Provincia di Nuoro** (Codice Fiscale 00166520916) rappresentato dal Presidente Sig. Giuseppe Pirisi nato a Sarule il 10.6.1952 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale del 27.01.1997 n° 5 controllata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo (allegato 2);

Premesso :

che con Decreto del Prefetto di Nuoro n. 2572/4" del 19.12.1973 è stata approvata la costituzione - a norma del T.u. della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, del T.u. della Legge sulla assun-

zione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.B. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108 - del "Consorzio Trasporti Pubblici" tra la Provincia di Nuoro ed il Comune di Nuoro, nonché lo Statuto del Consorzio stesso;

- che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto il consorzio di cui sopra ha lo scopo di provvedere:

a) a costituire un'azienda consorziale per la gestione dei servizi pubblici di trasporto urbano nella città di Nuoro ed eventualmente nei comuni contermini ;

b) a realizzare un piano d'istituzione, ammodernamento, ampliamento e potenziamento dei servizi predetti secondo le necessità delle zone interessate e nel quadro di una equilibrata politica aziendale, anche in vista dello sviluppo industriale della provincia";

- che il predetto Consorzio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto, ha istituito, ai sensi dell'art. 21 e seguenti del T.u. 15 ottobre 1925, n. 2578, un'azienda consorziale, denominata "Azienda Trasporti Pubblici" (A.T.P.) avente per oggetto l'esercizio di pubblici traspor-

ti urbani ed extraurbani con qualunque mezzo nella

città di Nuoro e nei comuni contermini;

- che in data 13/6/1990 è entrata in vigore la legge 8/6/1990, n.

142 "Ordinamento delle autonomie locali";

- che all'art. 60-1° comma - di detta legge si prevede espressamente che "Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Provincie provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge";

- che l'art. 25 della suddetta legge, nel dettare le norme per la costituzione dei consorzi, stabilisce espressamente quanto segue:

"1. I comuni e le provincie, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la

trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali";

- che l'art. 24, punto 2, della legge 142/90 stabilisce, fra l'altro, che "Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari

ed i reciproci obblighi e garanzie";

- che il Ministero dell'Interno con circolare n. 15900/lbis/L.142 datata 15/10/1990, nel fornire chiarimenti circa l'ambito di applicazione del predetto art. 25 ha affermato che per l'adeguamento dei vecchi consorzi ai principi della legge 142 si dovrà procedere nei termini e nei tempi previsti dall'ari. 60 della legge stessa, mediante una fase di rinegoziazione dell'accordo che diede origine al vecchio consorzio;

- che il Consiglio di Stato con proprio atto del 6/12/1990, nell'esprimere il parere richiesto dal Ministero dell'Interno sullo schema del testo unico delle norme in materia di ordinamento degli enti locali, da emanare in base alla previsione dell'ari. 64, comma 3, della legge 142/90, con riferimento ai consorzi di cui alla predetta legge 142/90 ha invitato il Ministero a "considerare che nella nuova legge la parola consorzio ha un senso diverso da quello tradizionale, indicando esclusivamente ciò che nel vecchio ordinamento era detto azienda consortile, tanto è vero che i consorzi sono ricondotti, ora, alla disciplina delle aziende speciali dei Comuni";

- che lo stesso Consiglio di Stato, sezione prima, adunanza del 6 febbraio 1991 ha ulteriormente chiarito che "La legge 8 giugno 1990, n. 142, con il nuovo ordinamento delle autonomie locali, ha introdotto, fra l'altro, importanti innovazioni nella disciplina delle forze associative e di cooperazione fra -gli enti locali.

Per questo profilo, il punto più caratteristico della nuova disciplina è la scomparsa del tradizionale e diffusissimo istituto del consorzio, inteso come ente pubblico dotato di propria personalità giuridica, di propri organi, patrimonio, ecc. Più precisamente, anche la legge n. 142/90 prevede enti denominati "consorzi", ma questo nome, nel nuovo ordinamento, designa quelle entità che nel vecchio erano chiamate "aziende consorziali".

Secondo la nuova legge, ogni comune può dar vita ad una o più "aziende speciali" (anteriormente dette aziende municipalizzate), per la gestione di quei servizi che vanno organizzati con forme e criteri imprenditoriali (artt. 22 -23); se una di siffatte aziende viene istituita congiuntamente da più comuni, assume il nome di Consorzio (art. 25)";

- che il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro,

che a suo tempo hanno promosso la costituzione del "Consorzio Trasporti Pubblici" (e quindi dell'Azienda Trasporti Pubblici), tenuto conto di quanto disposto dalla legge 142/90, nel mentre riconfermano gli scopi e le finalità che sono stati posti alla base della costituzione del Consorzio (e quindi dell'Azienda), ritengono opportuno procedere ad una sua trasformazione in conformità a quanto previsto dall'art. 60 della medesima legge 142/90;

- che l'attuale configurazione giuridica della "Azienda Trasporti Pubblici" del Consorzio Trasporti Pubblici di Nuoro presenta, in sintonia con quanto affermato nei pareri del Consiglio di Stato prima richiamati, molti aspetti che l'avvicinano a quelli indicati dagli artt. 25 e 23 della Legge 142/90 (personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, proprio statuto), per cui la trasformazione di cui trattasi si configura come adeguamento alle disposizioni di cui alla predetta legge n. 142/90 e non come costituzione di nuovo Consorzio;

- che a tal fine gli enti stessi con le rispettive deliberazioni consiliari più sopra richiamate, hanno conseguentemente approvato lo schema di convenzione inteso a rinnovare l'accordo tra loro esi-

stente per la gestione associata dei suddetti servizi pubblici, approvando altresì contestualmente lo schema di Statuto del Consorzio, ai sensi degli artt. 23, 25 e 60, comma 1°, della legge n. 142 del 1990;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Gestione associata

1. La gestione dei pubblici servizi di trasporto

urbani ed extraurbani, l'espletamento di ogni altra attività ad essi connessa o collegata, nonché la gestione di eventuali altri servizi pubblici è svolta in forma associata dal Comune di Nuoro e dalla Provincia di Nuoro.

ART. 2

Trasformazione

1. Per il fine di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esistente "Azienda Consorziale Trasporti", istituita dal Consorzio Trasporti Pubblici, costituito con Decreto del Prefetto di Nuoro n. 2572/4" in data 19.12.1973 tra il Comune e la Provincia di Nuoro per la gestione dei pubblici servi-

zi di trasporto urbani ed extraurbani, è trasformata in Consorzio regolato dagli artt. 23 e 25 della precitata legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consorzio come sopra costituito assume la denominazione di "Azienda Trasporti Pubblici" e più brevemente "A.T.P." tra il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro.

Art 3

Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica a norma del combinato disposto dall'art. 23, comma 1° e dall'art. 25, comma 1° della legge 142/1990; esso è dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa.

In quanto ente pubblico economico la sua attività negoziale, per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge, salvo diversa espressa specifica disposizione di legge, secondo le regole del diritto comune.

2. Mediante appositi regolamenti interni da approvare nelle forme e con le procedure stabilite nello Statuto, il Consorzio disciplina lo svolgimento della propria attività.

Art. 4

Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio è costituito per i seguenti fini:

a) gestire direttamente e con qualunque mezzo servizi di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, nel territorio degli Enti consorziati;

b) esercitare eventuali prolungamenti e derivazioni nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del

territorio provinciale;

e) svolgere ogni servizio e/o attività commerciale comunque connessa con il trasporto pubblico che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti quali ad esempio:

2) servizio di noleggio con o senza conducente;

2) servizio ed attività di rimozione autovetture;

3) impianto e gestione di parcheggi e parchimetri;

4) impianto e gestione di autostazioni e di attività ed esercizi commerciali nelle autostazioni;

5) servizi di trasporto scolastici;

6) Servizi di Trasporto disabili.

d) svolgere, anche per conto terzi, tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;

e) svolgere ogni attività complementare e/o sussidi-

diaria a quella di istituto.

2. il Consorzio può promuovere o partecipare a società, comunioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto le attività di cui alle lettere e), d) , e), f) e g) del precedente punto 1.

Art. 5

Attività **extra territoriale**

1. Il Consorzio, con l'approvazione dell'assemblea, può svolgere i servizi elencati all'art. 4 ed altri servizi pubblici locali in altri Comuni previa stipulazione di apposita convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

2. Il Consorzio può svolgere i servizi elencati all'art. 4 ed altri servizi pubblici locali anche in rapporto di concessione di cui all'art. 22, lettera b) della legge 8/6/1990, n. 142, ed all'uopo, partecipare a gare indette per l'aggiudicazione della concessione.

3. L'acquisizione delle gestioni in convenzione od in concessione è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento, di cui il Consiglio di Amministrazione deve dare atto nel relativo

provvedimento.

4. Il Consorzio può promuovere la costituzione di società di diritto privato che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento dei servizi pubblici locali nel territorio di altri enti locali; a tali società possono partecipare gli enti locali interessati, gli utenti del servizio nonché, se ritenuto necessario od opportuno in relazione alla natura del servizio da svolgere, altri soggetti pubblici e/o

privati imprenditori.

Il consorzio può altresì aderire a società di diritto privato già costituite ad iniziativa di comuni, province e/o soci privati per lo svolgimento di uno o più servizi elencati all'art. 4 nel territorio dei predetti comuni o province.

Art. 6

Durata, cessazione, recesso

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del proprio fine.

2. Esso può altresì cessare per decisione di un numero di Enti consorziati che complessivamente detenga almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione.

3. E' consentito a ciascun Ente consorziato il recesso, purché intervenga il consenso di tutti gli enti consorziati, da effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

a) la richiesta di recesso deve essere notificata al Presidente dell'Assemblea mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentuno marzo di ciascun anno;

b) entro il successivo 30 giugno il Presidente dell'Assemblea deve notificare agli Enti consorziati tale richiesta corredata con il parere dell'Assemblea.

Gli enti consorziati devono esprimere il loro consenso - entro 60 giorni; trascorso tale termine il consenso si intende espresso tacitamente.

In presenza del consenso espresso o tacito di cui al comma che precede, l'Assemblea, con propria deliberazione, rende operante il recesso dalle ore zero del primo gennaio dell'anno successivo.

Qualora l'ente recedente sia debitore o creditore di somme verso il Consorzio, il detto parere favorevole dell'assemblea è subordinato alla condizione dell'avvenuto adempimento delle reciproche obbligazioni, da parte, rispettivamente, dell'ente rece-

dente o del Consorzio".

Art. 7

Scioglimento e recesso

1. Le conseguenze della cessazione del Consorzio o del recesso da esso di Enti consorziati sono disciplinate dallo Statuto.

Art. 8

Forme di consultazione e informazione

1. A cura del Presidente dell'Assemblea vengono trasmessi agli Enti consorziati, con le modalità stabilite dallo Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e gli atti fondamentali del Consorzio. Tale trasmissione non avviene per finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio.

2. Le deliberazioni relative a:

a) le richieste di ammissione al Consorzio di altri Enti locali;

b) le modificazioni dello Statuto del Consorzio di cui all'art. 68 dello Statuto;

e) le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato, non possono essere adottate dall'Assemblea del Consorzio prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione dei relativi schemi agli Enti consorziati.

Entro tale termine gli Enti consorziati potranno comunicare all'Assemblea del Consorzio il loro motivato dissenso su tali schemi di deliberazione.

Trascorso tale termine senza che intervenga tale comunicazione, il consenso si intende tacitamente reso.

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea Consorziale sono responsabili della notificazione degli schemi di deliberazione sopra indicati.

3. Le deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio o il recesso di Enti consorziati sono subordinate al consenso degli Enti consorziati nei limiti e con le modalità stabilite dal precedente art. 6.

4. Gli organi del consorzio promuoveranno altresì ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.

5. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi del consorzio, in particolare:

- attueranno incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche, a richiesta e su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (consigli

e giunte);

- divulgheranno ed illustreranno l'attività consorziale .

Art . 9
Patrimonio e capitale di dotazione iniziale del

Consorzio

1. Il patrimonio iniziale del Consorzio è costituito dal patrimonio della preesistente "Azienda Trasporti Pubblici" quale risulta dal suo ultimo bilancio consuntivo. Tale patrimonio costituisce la dotazione iniziale del Consorzio.

2. Il conferimento di beni in natura nonché il conferimento di azioni e/o quote di partecipazione a società equivale ad assegnazione di fondi liquidi.

Tutti i beni mobili ed immobili conferiti vengono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio mentre i beni- immobili e i beni mobili registrati vengono altresì iscritti e trascritti a nome del consorzio presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari .

3. Il Consorzio corrisponderà agli enti consorziati un interesse nella misura e alle condizioni attualmente in atto relativamente al capitale conferito al preesistente consorzio fino alla data di tra-

sformazione dello stesso.

Art. 10

Patrimonio del Consorzio

1. Il patrimonio del Consorzio comprende:

a) il patrimonio iniziale di cui al precedente art.

9;

b) i beni immobili e mobili, i fondi liquidi, le azioni e/o le quote di partecipazione a società assegnati in dotazione dagli Enti consorziati successivamente alla costituzione del Consorzio;

e) i beni immobili e mobili e le partecipazioni in società acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.

2. I beni assegnati in dotazione dopo la trasformazione del preesistente consorzio dagli Enti consorziati attuali o da nuovi consorziati verranno computati al valore di acquisizione, che per le immobilizzazioni verrà rivalutato a norma di legge, e depurati degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme. Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione ovvero quando l'ap-

plicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che per parere concorde del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti si discostino significativamente dai presunti valori attuali, per il computo dei valori di tali beni si farà riferimento ad una apposita stima peritale.

3. L'assegnazione di beni in natura, nonché delle eventuali azioni e quote di partecipazione a società, equivale ad una assegnazione di fondi liquidi sul cui valore può essere fissato, all'atto del conferimento, un interesse la cui misura e durata deve essere concordata fra le parti.

4. Tutti i beni mobili ed immobili conferiti in dotazione sono iscritti, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio con propri mezzi finanziari, nel libro dei cespiti del Consorzio stesso;

i beni mobili registrati e i beni immobili vengono altresì iscritti e trascritti a nome del Consorzio presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari .

5. Il consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio di cui al precedente punto 1. secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, comma 2° del Codice

Civile.

Art. 11

Assegnazione in **uso** di immobili

1 . Gli immobili di proprietà degli Enti consorziati, destinati all'esercizio del servizio di trasporto pubblico e di ogni altra attività connessa o collegata, descritti nella tabella 2 allegata, verranno assegnati in uso al consorzio alle seguenti condizioni :

a) assegnazione in uso al consorzio fino a quando saranno utilizzati per gli scopi statuari dello stesso;

b) assunzione a carico del consorzio di ogni e qualsiasi onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ai lavori di riammodernamento, ristrutturazione ed in genere a lavori che si rendessero necessari od opportuni per una mi-

gliore gestione del servizio;

e) riconoscimento da parte del consorzio agli Enti proprietari di un canone quale equo corrispettivo per l'uso degli immobili stessi; tale canone è stabilito, con riferimento alle caratteristiche dei singoli immobili, al loro stato di manutenzione, al gravame per l'utilizzazione di cui alla precedente lettera b), ecc. nella misura specificata nella ta-

bella 2 allegata alla presente convenzione;

d) revisione dell'entità dei corrispettivi di cui alla precedente lettera e) sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per l'aggiornamento dell'equo canone.

2. Il Consorzio stipulerà con ciascun Ente una convenzione per l'utilizzo degli immobili assegnati in uso di cui alla tabella 2 allegata.

3. In tali convenzioni, oltre alla descrizione esatta degli immobili assegnati in uso con i relativi riferimenti catastali, dovranno essere riportate le condizioni specifiche di cui sopra.

Art. 12

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al consorzio degli

Enti contraenti vengono definite come segue:

- Comune di Nuoro quote n° 750;
- Provincia di Nuoro quote n° 250;

2. La ripartizione delle quote di cui sopra potrà essere modificata con deliberazione dell'assemblea, sia a seguito di ingresso o di recesso di singoli consorziati, sia per variazioni significative rispetto alle rilevazioni attuate ai fini della sovra

riportata attribuzione di quote, anche su richiesta di ciascun consorziato. Le deliberazioni di cui sopra dovranno essere adottate con le modalità previste all'art. 8.2.

Art. 13

Criteri di gestione

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art . 14

Copertura oneri impropri

1. Qualora l'Assemblea, anche su richiesta di Enti consorziati, disponga, per ragioni di carattere sociale, che il Consorzio effettui un servizio o svolga un'attività senza la possibilità di recuperare dall'utenza o attraverso contributi di altri Enti, l'intero costo del servizio o dell'attività

assegnata, deve essere assicurato al Consorzio stesso il contributo finanziario occorrente alla copertura integrale dei costi risultanti dal preventivo, salvo conguaglio.

2. Nel provvedimento dell'Assemblea sono indicate

le modalità di rendicontazione e di versamento dei trasferimenti dovuti al Consorzio.

Art. 15

Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) il provento delle vendite di beni e servizi;
- b) il contributo in conto esercizio degli Enti consorziati;
- c) i contributi in conto esercizio previsti dalle leggi vigenti;
- d) i contributi per investimenti;
- e) proventi diversi, ordinar! e straordinari.

Art. 16

Contributo in conto esercizio degli enti consorziati

1. Il contributo degli enti consorziati in conto esercizio a integrazione dei ricavi diretti relativi ai servizi svolti e agli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi vigenti, viene determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale del Consorzio in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
2. Gli enti consorziati dovranno versare al Consorzio gli importi relativi ai contributi di loro

spettanza di cui al precedente punto 1 in sei rate bimestrali anticipate.

Art. 17

Utili d'esercizio

1. Gli utili netti del Consorzio, accertati dal conto consuntivo, saranno destinati nell'ordine:

1) nella misura del 10 per cento alla costituzione od all'incremento del fondo riserva;

2) nella misura del 20 per cento alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo dei beni mobili e immobili;

3) al fondo di finanziamento allo sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano-programma;

4) l'eccedenza agli Enti contraenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

Art. 18

Perdite di esercizio

1. Le eventuali perdite d'esercizio dovranno essere ripianate con l'utilizzo del fondo riserva e, in caso di insufficienza, dagli Enti contraenti in mi-

sura proporzionale alle quote di partecipazione.

Art. 19

Modifiche allo statuto consorziale

1. Le modifiche allo statuto del consorzio sono deliberate dall'Assemblea consorziale con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 751 millesimi del totale delle quote di partecipazione .

2. Le modificazioni volte all'abrogazione dello Statuto oppure di disposizioni disciplinanti, contenute necessari dello stesso ai sensi della Legge 142 dell'8 giugno 1990, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate alle modifiche .

3. Le deliberazioni concernenti le modifiche di cui sopra dovranno essere adottate con le modalità previste all'ari. 8.2.

Art. 20

Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere tra gli enti consorziati e tra essi e il consorzio verranno decise da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo tra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Nuoro.

Art 21

Statuto del Consorzio

1. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello Statuto del Consorzio.

Tale Statuto, approvato dai Consigli degli Enti Consorziati, viene allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. 3).

Art. 22

Disposizioni finali

1. Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale (compreso il Direttore Generale) ed in genere i rapporti giuridici in corso con i preesistenti "Azienda Trasporti Pubblici" e "Consorzio Trasporti Pubblici".

2. Il Consorzio subentra, in particolare, ai preesistenti "Azienda Trasporti Pubblici" e "Consorzio Trasporti Pubblici" in tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze, concessioni inerenti i beni conferiti e i servizi di istituto da svolgere assumendo nel contempo i relativi obblighi.

3. Il Consorzio assume altresì le responsabilità verso terzi e quelle verso il personale dipendente

derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 4.

Ari. 23

Regime fiscale

1. Le parti concordano di chiedere la registrazione della presente convenzione ed il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa in relazione all'ari. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e comunque con i benefici fiscali di cui all'ari. 13 bis del Decreto Legge 12/1/1991, n. 6 convertito in legge con la Legge 15 marzo 1991, n. 80.

La suddetta imposta sarà a carico della Amministrazione Comunale di Nuoro per il 75%, e della Amministrazione Provinciale di Nuoro per il restante 25%.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'ari.

16 - tabella b) annessa al D.P.R. 26/10/1972, n° 642 nonché dell'art. 13/bis del D.L. 12/01/1991, n°6 convertito con la legge 15 marzo 1991, n° 80.

Ed io, Segretario Generale del Comune di Nuoro, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che da me interpellati lo approvano.

Esteso in sette originali, uno ciascuno per i Comuni consorziati e uno per l'Ufficio Registro, previa

Lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Nuoro, 7 ottobre 1997

Per il Comune di Nuoro _____Carlo Forteleoni_____

Per la Provincia di Nuoro _____Giuseppe Pirisi_____

Il Segretario Generale del

Comune di Nuoro _____Dr. M. Tiso_____